

Publicato il 12/02/2018

N. 00202/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00939/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 939 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Muscatello, con
domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Strada Torre Tresca n. 2/A;

contro

Comune di Trani;

*per l'accertamento dell'obbligo di conclusione del procedimento ai sensi
dell'art. 117 c.p.a.;*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 la dott.ssa Viviana
Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con ricorso notificato il 6/9/17 e depositato il 15/9/17, i ricorrenti deducono di essere proprietari di immobili in agro di, facenti parte del comparto AS/2, per una percentuale superiore al 50% e di aver presentato al Comune di Trani uno studio di fattibilità avente ad oggetto un PUE relativo all'intero comparto.

Il predetto studio (presentato nel maggio 2011) è stato oggetto di una conferenza di servizi all'esito della quale, nel marzo 2013, il tecnico incaricato dai ricorrenti provvedeva alla rielaborazione dello studio di fattibilità in conformità a quanto emerso in seno alla conferenza.

Il procedimento si è a questo punto arrestato, nonostante la diffida avanzata dalla ricorrente -OMISSIS-.

1.1 - Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti chiedono accertarsi l'obbligo di conclusione del procedimento, con riserva di agire per il risarcimento del danno.

2 - Il Comune di Trani non si è costituito.

3 - Alla camera di consiglio del 31/1/18 la causa è stata trattenuta in decisione.

4 - Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi di cui appresso.

5 – Le domande di declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia del Comune di Trani e di condanna di questo a provvedere sono, infatti, fondate e da accogliere, non potendo seriamente dubitarsi dell'esistenza di un obbligo della civica amministrazione di concludere il procedimento relativo alla proposta di PUE inoltrata dai ricorrenti e dell'esistenza in capo a questi ultimi di una posizione differenziata e giuridicamente qualificata, che li legittima ad azionare, di fronte alla persistente inerzia del Comune, il rimedio di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.

Ed invero, ricorre l'esercizio di attività soggetta alle regole sostanziali che governano il procedimento amministrativo, prima fra tutte, per quanto rileva ai fini del decidere, quella relativa all'obbligo di concluderlo, tenuto conto anche delle scansioni procedurali previste dall'art. 16 L.R. 20/2001 e del fatto che l'istruttoria risulta per gran parte espletata.

5.1 - L'obbligo di conclusione del procedimento "permane anche riconoscendo che in materia urbanistica all'ente locale è riservata discrezionalità tecnico-amministrativa nelle scelte urbanistiche, tanto che quanto riferito dai ricorrenti in ordine all'area in questione deve collocarsi nel novero delle aspirazioni dei privati che non possono condizionare le decisioni dell'amministrazione. E' dunque coerente con tale impostazione ritenere che, come già il Collegio ha avuto modo di puntualizzare, "ove l'inerzia del soggetto pubblico abbia determinato un arresto del procedimento è data facoltà al privato di reagire facendo ricorso alla tutela avverso il silenzio serbato sull'istanza che vi ha dato avvio" (T.A.R. Puglia Bari, Sez. III., sent. n. 754 del 18.06.2014 e n. 1526 del 10.12.2014). Ove l'esercizio della facoltà edificatoria venga condizionato alla previa definizione di un piano di lottizzazione o di altro strumento attuativo, l'Amministrazione è tenuta a dare risposta alla proposta di piano di lottizzazione formulata dai privati in base alla legge vigente. Resta ferma, naturalmente, la generale potestà di pianificazione urbanistica del Comune, che potrà motivatamente respingere la proposta di piano di lottizzazione ovvero inserire le future decisioni riferite all'area di proprietà delle ricorrenti in un contesto territoriale generale o comunque più ampio" (TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 17/1/17 n. 22).

6 - Va conseguentemente dichiarato l'obbligo del Comune di Trani di concludere il procedimento e di pronunciarsi, positivamente o negativamente, in ordine alla richiesta presentata dai ricorrenti, assegnando, a tal fine, il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione – se anteriore - a cura di parte della presente sentenza.

7 - Per il caso di persistente inadempienza del Comune di Trani, si nomina sin d'ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente del 7° Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo della Provincia BAT con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all'integrale

esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell'Amministrazione inadempiente (e con onere a suo carico) entro l'ulteriore termine di novanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata.

8 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara l'obbligo del Comune di Trani di concludere il procedimento per il quale è causa, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione – se anteriore - a cura di parte della presente sentenza.

Nomina commissario ad acta il Dirigente del 7° Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo della Provincia BAT con facoltà di delega, affinché provveda nei termini indicati in parte motiva in caso di inerzia del Comune di Trani.

Condanna il Comune di Trani alla refusione delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge e C.U.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Francesco Cocomile, Consigliere

Viviana Lenzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Viviana Lenzi

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO